

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione del progetto di legge per il divieto dell'impiego di fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe* — *Dichiarazione del Relatore circa lo emendamento Vigliani riguardante l'età* — *Approvazione di questa parte dell'emendamento e dell'intero articolo 1 riordinato dall'Ufficio Centrale* — *Avvertenza del Relatore* — *Osservazioni e proposte di emendamento del Guardasigilli all'art. 2, cui risponde il Relatore* — *Approvazione degli articoli 2 e 3* — *Proposta d'emendamento del Senatore Errante allo art. 4 combattuta dal Senatore Vigliani* — *Proposta d'aggiunta del Senatore Vigliani, accettata dall'Ufficio Centrale e combattuta dal Senatore Errante* — *Approvazione dell'art. 4 coll'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani* — *Nuova redazione del primo comma dell'art. 5 proposta dal Relatore* — *Obbiezioni del Guardasigilli appoggiate dal Senatore Poggi* — *Proposta d'emendamento del Senatore Miraglia* — *Dubbi del Senatore Lauzi* — *Schiarimenti del Relatore* — *Obbiezioni del Senatore Poggi, combattute dal Guardasigilli* — *Replica del Senatore Poggi* — *Proposta del Senatore Vigliani di rinvio dell'art. 5 e 6 all'Ufficio Centrale* — *Approvata* — *Approvazione dell'art. 7 modificato dall'Ufficio Centrale* — *Emendamento del Senatore Vigliani al 2 comma dell'art. 8* — *Dubbi del Senatore Siotto Pintor* — *Replica e proposta del Senatore Vigliani di un'aggiunta all'articolo* — *Osservazioni del Guardasigilli* — *Proposta del Senatore Miraglia di soppressione del 2 comma, combattuta dal Relatore* — *Replica del Senatore Miraglia* — *Approvazione del primo comma dell'art. 8 e soppressione del secondo* — *Proposta del Senatore Chiesi di soppressione dello articolo 9 appoggiata dal Senatore Lauzi, approvata dall'Ufficio Centrale e dal Ministero* — *Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15* — *Dubbi del Guardasigilli sull'art. 16* — *Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale* — *Discussione del progetto di legge per l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato di tre partite procedenti dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno d'Italia* — *Approvazione per articoli del progetto di legge* — *Istanza del Senatore Miraglia, cui risponde il Senatore Chiesi* — *Discussione del progetto di legge per l'estensione alle province Venete e Mantovana della legge sull'alienazione dei beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 10 minuti.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisca** dà lettura del processo verbale della tornata, antecedente, che viene approvato.

Chiedono congedo i Senatori **Roncalli F.**, **Pernati**, **Dalla Valle**, **Sagariga** per un mese, **Imperiali** per 10 giorni, **Marzucchi** per 15 giorni, che è loro dal Senato concesso.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4330. La Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Bari fa istanza perchè vengano proseguiti i lavori di costruzione del porto di quella Città, e non siano imposte altre tasse oltre quelle esistenti.

4331. Alcuni impiegati della Direzione del Lotto di Bari, in numero di 29, fanno istanza al Senato perchè vengano respinte le disposizioni di un Decreto

Reale che rifuce il personale di quell'Amministrazione.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

4332. Il Consiglio Comunale di Reggello (Toscana) fa istanza perchè nella legge sui provvedimenti finanziari venga conservata ai Comuni la facoltà della sovrapposta sui tributi diretti.

4333. Il Consiglio Provinciale di Sassari porge al Senato motivata istanza perchè nel progetto di riorganamento dell'istruzione pubblica venga mantenuta in quella Città l'Università degli studi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI DI AMBO I SESSI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge del divieto d'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

Ieri avendo il Senatore Vigliani presentato una nuova redazione dell'articolo primo, ed in parte essendo in massima stata accolta dall'Ufficio Centrale, perchè si potesse venire ad un accordo, si è rimandato l'articolo all'Ufficio stesso, affinchè ne combinasse la redazione coll'onorevole Senatore Vigliani.

Ora domando al signor Relatore quale sia stato l'esito di questa combinazione.

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Pregherei l'onor. signor Presidente di mettere ai voti prima l'emendamento sul quale rimase una certa discordanza tra la proposta dell'onorevole Vigliani, quella del signor Ministro e quella dell'Ufficio Centrale, se cioè il divieto della legge si debba soffermare ai 16 anni ovvero estendersi ai 18.

Una volta votato questo punto, siamo venuti ad un certo accordo coll'onorevole Vigliani circa la locuzione dell'articolo medesimo.

Quanto alla scelta fra l'età di 16 piuttosto che di 18 anni, il Senato ricorderà che l'Ufficio Centrale ha indicato le ragioni per le quali si soffermò dapprima all'età di 16 anni, e quelle per le quali dichiarò, che per parte sua non avrebbe respinto l'estensione del divieto sino agli anni 18.

**Presidente**. Chi ammette l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani, che porta l'età della durata del divieto a 18 anni invece di 16, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo la nuova formola dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« Chiunque affidi, o a qualsivoglia titolo consegua a nazionali o stranieri individui dell'uno o dell'altro sesso minori degli anni 18, benchè proprii figli od amministrati, allo scopo di impiegarli nel Regno in qualunque modo, e sotto qualunque denominazione nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini, o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da sei giorni a tre mesi e colla multa da 51 a 250 lire.

La sentenza di condanna porta di dritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Si potrà per i genitori aggiungere la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli. »

Se non ci sono altre osservazioni su quest'articolo presentato dall'Ufficio Centrale in sostituzione dell'articolo 1 del progetto, lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Le mutazioni introdotte nell'articolo testè votato portano di conseguenza mutazioni analoghe in taluni articoli susseguenti.

Io ho cercato di porre queste mutazioni sulla stampa stessa del primo progetto, e se l'onorevole signor Presidente vuole servirsi dello stampato che io modificai in

questo senso sarà di molto agevolato il nostro compito.

**Presidente**. Leggo l'art. 2:

« Chiunque nel Regno tiene presso di sè, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1 individui minori di anni 18, che non sieno proprii figli, sia che ve li tenga col consenso dei loro genitori o tutori, sia senza questo consenso, sia che li abbia avuti affidati o consegnati, sarà punito col carcere da un anno a sei mesi, e colla multa da 100 a 500 lire.

Qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè senza che se ne abbia più contezza, la pena del carcere potrà estendersi ad un anno, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave. »

La parola è al Ministro Guardasigilli.

**Ministro Guardasigilli**. Io pregherei l'Ufficio Centrale ed il Senato ad equiparare la pena dell'articolo 2 a quella che si è assegnata per i genitori. Secondo il concetto della legge pare che le penali di questa legge dirette a prevenire i pericoli ed i danni che risultano dall'affidare altrui, per le professioni girovaghe, questi minori, trovino anche, per dir così, una giustificazione nella mancanza per parte dei genitori, dell'adempimento a quel dovere, che essi hanno, di educare e di istruire i proprii figli.

Sembrami quindi che, senza ricorrere ad altri principii generali, la colpa, il delitto del padre o del tutore dovrebbe considerarsi almeno come più grave, perchè essi di certo mancano ad un doppio dovere, al dovere cioè che hanno dell'educazione dei proprii figli e delle cure cui sono chiamati direttamente per legge; mancano di più a quel dovere che hanno, come qualsiasi altro cittadino, di non esporre delle persone a pericoli o danni più o meno imminenti.

Eccovi perchè, a mio modo di vedere, la pena per gli incettatori, diciamo così, di questi giovanetti, dovrebbe essere tutto al più equiparata a quella dei padri che per il maggior obbligo che hanno, devono essere considerati come più colpevoli.

E queste mie idee sono sorrette dalle considerazioni che ha svolte l'Ufficio Centrale e per le quali nell'articolo 1 venne condotto ben anco a rendere la condizione giuridica dei padri molto più grave di quella dei tutori, privando nell'art. 1 il padre della patria potestà; appunto perchè il dovere del padre era più sacro e più forte di quello dei tutori; e pure costoro, sebbene estranei, hanno un obbligo imposto loro dalla funzione tutelare.

Questa mia idea sembrami altresì sorretta dalle disposizioni del Codice penale che aggrava la pena quando gli eccitatori alla corruzione sono i genitori, tutori, o incaricati della cura dei minori, e che la qualità della persona sia una circostanza aggravante lo vedremo anche nell'esposizione dei fanciulli, ch'è la legge

istessa (nell'art. 513, se ben rammento) aggrava la pena quando l'esposizione si faccia dalle persone che hanno un obbligo diretto alla custodia di questi individui.

Forte di questo esempio, che trovo conforme al principio di giustizia che deve sempre esservi nelle leggi, e che venne pure dall'Ufficio Centrale riconosciuto, io credo che non dovrebbe fra noi esservi differenza di idee.

Io ho letto la riflessione che nella Relazione si è fatta alla pagina 29, per giustificare questa maggiore severità, ed ho detto che nulla manca, nulla è impossibile all'ingegno per poter giustificare una causa, ed è certo che non per questa piccola questione, ma per qualsiasi altra più difficile di diritto, l'onorevole Relatore, mio collega ed amico, ed esimio magistrato commendatore De Falco, avrebbe trovato sempre delle magnifiche ragioni se non per convincere, al certo per scuotere la convinzione di chicchessia.

Ma io devo francamente dichiarare che le sue ragioni, o dovrebbero far venir meno le disposizioni penali che questa legge stabilisce contro i padri, o dovrebbero escludere la differenza della pena che io combatto.

Per non fare questa differenza, si è detto che i padri possono essere illusi od ingannati, che possono credere di fare il bene dei loro figli nell'affidarsi ad altri, mentre all'incontro sono questi terzi che ingannano i padri per proprio vantaggio, che infliggono i mali trattamenti ai minori. O Signori, voi non punite i maltrattamenti che si infliggono da un terzo, a cui questi minori sono affidati, perchè per questi voi avete saggiamente deliberato che provvedono le disposizioni del diritto comune, le quali possono essere molto più gravi secondo i casi; con questa legge volete soltanto prevenire questi pericoli, e li volete prevenire, giustamente, vietando il contratto, per il quale il minore è consegnato dal padre o dal tutore ad un terzo.

Ora io credo che se realmente vi è immoralità punibile nel contratto, questa sia maggiore da parte del padre e da parte del tutore, e quindi non saprei trovare a sufficienza giustificata quella differenza di pena che si fa di fronte a colui, che non obbligato da alcun dovere di natura o di legge, paga un prezzo per avere un servizio.

Ecco perchè io mi permettevo di pregare l'Ufficio Centrale e l'onorevole Relatore di rendere eguale la pena, senza fare questa distinzione che io non troverei corrispondente al diritto comune nè a quello del Codice penale.

**Presidente.** La parola è al Relatore Senatore De Falco.

**Senatore De Falco, Relatore.** Io non verrò in discussione coll'onorevole Ministro Guardasigilli circa la differenza delle pene stabilite nell'art. 1 fra i tutori e i genitori. Dirò solo che o egli fraintese le mie pa-

role ieri, o io, come è più verosimile, non ebbi la fortuna di spiegare il mio concetto con sufficiente chiarezza. Io non ho detto mai che l'Ufficio Centrale credeva di stabilire pel padre una pena più grave di quella che stabiliva pel tutore; dissi soltanto che, siccome tra il reato preveduto nell'art. 1 e quello preveduto nell'articolo 3 vi era una grande differenza; e siccome quello previsto dall'art. 3 era certamente più grave di quello preveduto dall'art. 1, così l'Ufficio Centrale aveva creduto stabilire per il tutore, nell'ipotesi dell'art. 1, la sola perdita del diritto della tutela, e nell'ipotesi più grave dell'art. 3 qualche cosa di più; non soltanto, cioè, la perdita della tutela del minore del quale aveva fatto cattivo governo, ma ancora la incapacità di essere tutore per ogni altro individuo, l'*esclusione dagli uffici tutelari*. Questa differenza; lo si vede, non stava nelle relazioni di padre o tutore, ma soltanto nella diversa gravità de' reati previsti dall'art. 1 e 3 della presente legge.

Ma lasciando da parte questa questione già risolta dal Senato, e venendo all'osservazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli circa la pena scritta nell'art. 2, per i conduttori delle professioni girovaghe io debbo in gran parte declinare le lodi che egli gentilmente mi dirigeva; poichè nè il concetto, nè le ragioni, per le quali l'Ufficio Centrale ha creduto di stabilire una pena più grave per gli speculatori di queste professioni girovaghe anzichè per i padri che affidano loro i figliuoli, non è dell'Ufficio Centrale, nè del suo Relatore; ma il concetto e ragioni sono nel progetto Ministeriale.

Nel progetto Ministeriale che fu presentato al Senato, non si contemplavano che due reati; quello dell'affidamento e della consegna de' fanciulli per essere impiegati nell'esercizio delle professioni girovaghe all'estero; e quello di coloro che all'estero tenevano presso di sè fanciulli nazionali italiani nell'esercizio di coteste professioni. Ebbene coll'art. 2. si stabilisce per i padri che danno questo permesso, la pena del carcere da tre mesi ad un anno e la multa da 500 a 1000 lire. Nell'art. 4. si stabilisce per coloro che tengono presso di sè questi fanciulli nell'esercizio delle dette professioni, la pena del carcere da uno a due anni e la multa da lire 500 a 1000. E nella relazione che accompagna questo progetto si espongono ampiamente le ragioni che avevano consigliato questa differenza di pene fra i padri e gli speculatori.

Ora queste ragioni appunto io indicai nella pagina 29 della Relazione per giustificare questa diversità di pene. E basta leggere quel periodo per vedere come noi ce ne rimettevamo piuttosto al concetto Ministeriale, anzichè proporre un concetto nuovo e tutto nostro. Si legge in effetto in questa pagina della Relazione.

« Circa la pena si è trovato giusto lo stabilirla più severa per colui che tiene presso di sè nell'esercizio dei vietati mestieri un fanciullo minore di 16 anni

anzichè pel padre o pel tutore che glie lo affida. E ciò perchè i genitori sono il più delle volte ingannati o illusi; credendo fare il bene dei figliuoli ne preparano inconsapevolmente la rovina. Ma il vero abuso per cui diventa tanto deplorabile la condizione di questi fanciulli, si commette da coloro che li comperano come schiavi, li adoperano come mezzi di profitto, li espongono alle tentazioni della miseria, e li abbandonano il più sovente sulla via della perdizione e del delitto. Ove il caso sia diverso ed i padri ed i tutori fossero speculatori avidi ed inumani dei loro pupilli, l'applicazione del massimo della pena potrebbe rispondere alla maggiore loro perversità. »

Non fu, dunque, io lo ripeto, concetto della Commissione, ma concetto del Ministero quello che stabiliva questa diversità di pene. Se ora il Ministero ha cangiato di opinione, è una novità che non potevamo prevedere.

Quanto a noi non abbiamo mutato parere; e per mio avviso credo più giusta e conveniente cosa il primo anzichè il secondo concetto. Imperocchè io veggio in realtà, — e le Relazioni che sono state lette in Senato ne forniscono luminosissima prova; — io veggio in realtà, diceva, una grandissima differenza tra un padre disgraziato che per cagioni di miseria, di fame o di sventure si decide, e tal volta anche lagrimando, a concedere un suo figliuolo per avviarlo in queste pericolose carriere, e coloro che fanno esercizio di questo mercato, che ne fanno un mezzo di guadagno, che speculano ed arricchiscono sulle lacrime e sulle sofferenze de' miseri. Era gli uni e gli altri vi ha certo una gran differenza di colpa e di reità morale; e però credo che la differenza di pene, proposta già dal Ministero e seguita dalla Commissione, sia più giusta e più proporzionata alla vera indole de' due delitti. Per lo che, rimettendome al senno del Senato, io per me accolgo il primo concetto e la prima proposta, e voterò l'articolo come venne redatto dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti l'articolo 2 quale l'ho testè letto. Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Leggo ora gli articoli colle piccole variazioni che vi ha fatto l'Ufficio Centrale, per cui si troverà qualche differenza col testo stampato, conseguenza delle modificazioni fatte all'articolo 1, ma che non tolgono nulla alla essenza della legge.

« Art. 3. Chiunque conduca all'estero, ovvero affidi o a qualsivoglia titolo consegna a nazionali o stranieri, nello Stato, o anche all'estero se trattasi di un nazionale, individui minori degli anni 18, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli all'estero in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno e colla multa da 100 a 500 lire.

» La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Si potrà aggiungere per i tutori la esclusione dagli uffizi tutelari per un tempo non maggiore di cinque anni, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà pel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. Chiunque in estero Stato tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui nazionali italiani minori degli anni 18 sarà punito col carcere da uno a due anni e colla multa da 500 a 1000 lire.

» Qualora risulti dal procedimento che il minore sia stato abbandonato, o che per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o di sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, senza che se ne abbia più contezza, la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave. »

A quest'articolo il signor Senatore Errante invece della parola *chiunque* sostituirebbe *i nazionali* in estero Stato ecc.

Senatore **Errante.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Errante.** Ove il mio emendamento venga appoggiato, domanderò la facoltà di svolgerlo. Io credo che si tratti di definire una questione di grandissima importanza, cioè se noi abbiamo il diritto di punire gli stranieri i quali ricevano presso di sé fanciulli italiani in estero Stato. Questo è il concetto del mio emendamento che mi limito ora ad enunciare.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione.

Io aveva comunicato all'Ufficio Centrale una proposta pienamente consona a quella dell'onor. Senatore Errante, e mi sembrò che l'Ufficio Centrale si mostrasse propenso ad accoglierla, cosicchè io credo che se ci mettessimo d'accordo sul modo di formularla, la bisogna camminerrebbe più speditamente.

Se l'onor. Errante non dissente, io leggerò le poche parole che aveva preparate, per emendamento. Eccole: « Ove si tratti di straniero si richiede che il fanciullo sia stato inviato dal Regno, o che ivi gli sia stato affidato o consegnato. »

Come si vede qui si tratta di straniero che fa la speculazione di tener presso di sé questi fanciulli, onde impiegarli nelle professioni indicate nell'art. 1°, per questo onde vi fosse reato punibile dalla nostra legge sarà d'uopo che il fanciullo gli sia stato mandato dal Regno, oppure gli sia stato affidato o consegnato nel Regno me-

desimo. In questo caso si avrebbe motivo per stabilire il reato secondo le leggi penali del Regno. Che se null'affatto fosse nel Regno avvenuto, se nessun fatto si fosse in esso compiuto, voi comprendete che allora cesserebbe ogni ragione per colpire il fatto colle nostre leggi.

Da questo principio muove la mia proposta, e mi pare non abbia bisogno di maggior dimostrazione per essere riconosciuta conveniente.

Senatore **Errante**. Consento volentieri coll'onorevole Vigliani in quanto al concetto principale, perchè lo trovo consentaneo al mio.

Quanto alle due condizioni, la prima è già stata votata, poichè nell'art. 3. si ritiene che la cessione sia stata fatta nel Regno; ivi si è detto: « Chiunque conduca all'estero, ovvero ceda o affidi a nazionali o stranieri, fanciulli » e si suppone che ciò avvenga sempre nel Regno.

Crederei io dunque che la prima parte, cioè quella che riguarda la consegna fatta agli stranieri nel Regno, possa stare.

Infatti non ho mossa nessuna opposizione all'art. 3: semprechè il fatto accadesse nell'interno del Regno, allora anch'io sono d'avviso che si possano estendere le nostre leggi punitive agli stranieri: in quanto all'altra parte, pregherei l'onorevole Senatore Vigliani, se non si voglia lungamente disputare su ciò, di toglierla affatto; poichè il caso che lo straniero mandi nel Regno a reclutare fanciulli per impiegarli nelle indicate professioni, è tanto difficile e inverosimile, da non meritare che se ne occupi il Legislatore: d'altronde se stabiliamo questo principio, noi entreremo subito in una parte di quella questione che io intendo rimanga impregiudicata, cioè, se trattandosi d'una legge personale, lo straniero che non dimora nel Regno debba starvi soggetto senza che la conosca; teoria pericolosissima, a cui si oppone il diritto delle genti.

Per queste ragioni consentirei ben volentieri nella prima parte della proposta del Senatore Vigliani: quanto alla seconda, gli farei osservare che si pregiudica in qualche modo quella tale questione che è meglio non si tocchi.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Le difficoltà che sono state espresse dall'onorevole Errante non erano sfuggite all'Ufficio Centrale, e certamente l'onorevole Errante (come ogni onorevole membro del Senato) può trovare questa questione molto diffusamente esposta nella Relazione.

La difficoltà adunque consiste in questo: l'onorevole Senatore Errante teme che con questa legge penale si colpisca lo straniero, il quale, ignaro affatto del paese, ignora, ragionevolmente anche, le nostre leggi.

Se questo argomento valesse, mi sembra che lo straniero non dovrebbe essere colpito, ma posto fuori di causa nel caso in cui gli vengano inviati dal Regno i

fanciulli per impiegarli nelle professioni indicate nell'art. 1; mi pare che si lasci luogo a credere che lo straniero a cui sono inviati questi fanciulli, debbe conoscere che esiste da noi questa legge la quale vieta di impiegare i fanciulli in quelle tali professioni.

Se adunque, secondo l'opinione del Senatore Errante, quell'argomento non ha forza per quel caso, mi pare che non lo dovrebbe avere nemmeno per l'altro, anzi dovrebbe avere ancor minor forza in quell'altro in cui il fatto della consegna o dell'affidamento del fanciullo avviene nel Regno.

Voi qui ammettete per lo straniero una presunzione di diritto, poichè si intende che lo straniero deve conoscere le leggi penali e di polizia del luogo dove si trova.

Infatti noi in Italia abbiamo questo principio sanzionato nel Codice civile e lo abbiamo pure nel Codice penale, con disposizioni che dichiarano che le leggi penali si applicano anche allo straniero che si trovi dimorante nel Regno.

Molto opportunamente poi nella Relazione dell'Ufficio Centrale si fa osservare che in questo caso si applicano le sanzioni penali pei delitti continui, ossia per quei delitti che sono cominciati in un territorio e che vengono consumati in un altro.

E in vero l'invio del fanciullo dal Regno, oppure l'affidamento, o la consegna del fanciullo medesimo nel Regno costituiscono un atto d'iniziamento del reato; l'impiego poi che si fa del fanciullo in una delle arti o dei mestieri vietati da colui al quale è stato inviato o consegnato, è la consumazione del reato medesimo.

Ora è ammesso pure come principio di diritto penale, che quando un reato è cominciato in un territorio e compiuto in un altro, si possono tenere competenti e le leggi e i magistrati dell'uno e dell'altro paese.

Per queste ragioni, io insisterei nella fatta proposta, confortato specialmente dalla buona accoglienza che le venne fatta dall'Ufficio Centrale, e mi rivolgerei poi all'egregio Senatore Errante pregandolo a volere egli pure mettersi d'accordo con l'Ufficio Centrale stesso per accettare una proposta la quale, se in fine non consente interamente con le sue idee, non pare del resto a me che ne sia molto discosta.

Senatore **De Falco, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Falco, Relatore**. Accetto interamente l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, perciocchè essa non fa che ricordare nell'articolo medesimo il concetto che lo aveva informato.

Nella Relazione che accompagna questo progetto di legge, il Senato ha potuto vedere che l'Ufficio Centrale si preoccupò della grave questione che indicava l'onorevole Errante; quella, cioè, se possa elevarsi a reato nel Regno un fatto che per avventura non è vietato nel luogo ove viene commesso, e se dichiarato delitto possa esser punito nel regno non soltanto se commesso da nazionali nell'estero, ma anche dagli stranieri, e

quando pure nè gli uni, nè gli altri rientrino nello Stato. Io discorsi diffusamente, in sette lunghe pagine, dalla 30<sup>a</sup> alla 37<sup>a</sup>, tutta questa questione sotto il rapporto storico, scientifico e legale. E lasciando la soluzione di questo arduo problema al nuovo Codice penale che dovrà esser fatto pel Regno d'Italia; a me parve che la questione poteva nel caso nostro esser risolta dalla teoria del giure penale più modesta e più universalmente ricevuta circa la persecuzione dei reati cominciati o preparati sopra un territorio e compiuti o continuati sopra un altro.

Per questi reati è sentenza comune che i tribunali del Regno ove il reato è stato cominciato o preparato, sieno competenti a procedere, quando pure sia stato esso continuato o consumato all'estero; della stessa guisa che sono competenti a procedere i Tribunali del luogo ove si *compie*, ovvero si protrae o continua il delitto quando pure sia *cominciato* o *consumato* sul territorio straniero. E ciò soprattutto quando i fatti commessi rispettivamente sopra i due territorii sieno collegati o connessi in maniera da figurare come un solo e medesimo fatto. In questo caso, dicono fra gli altri quegli egregi giureconsulti che sono l'*Helie* ed il *Mangini*, la giurisdizione dello Stato ove il delitto consumato all'estero, si è *preparato* o *incominciato*, è incontrastabile; ed essa si estende non solamente agli atti commessi sul proprio territorio, ma ancora a quelli commessi all'estero, che sono ai primi connessi, perocchè tutti questi fatti vanno risguardati come lo sviluppo ed il compimento dei primi.

Ora, l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani non fa che spiegare nell'articolo questa idea. Quando lo speculatore straniero è venuto nello Stato a reclutare i fanciulli per farli servire in girovaghe professioni all'estero, il suo reato comincia già nello Stato, comunque si continui e si compia all'estero. Del pari quando questi fanciulli gli vengano inviati all'estero per farli impiegare in quelle professioni, è nel Regno che incomincia il reato, il quale si protrae, si compie e si continua all'estero. Però la giustizia del nostro paese che è quella del luogo dove il reato cominciò, è competente a procedere anche pe' fatti che si commettono fuori dello Stato e che si ricongiungono a' primi.

Per queste ragioni l'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad accogliere l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani perchè spiega la idea ed il concetto da cui questo articolo 4 è informato.

Senatore **Errante**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Errante**. Pur dubitando dell'esattezza della teoria che nella specie si possa dire esservi continuazione di reato, quando lo straniero per mandato chiede che si spedisca un fanciullo italiano all'estero; pur dubitando di questa teoria, perchè credo che siano due reati ben diversi, quello che si commette allorchando si fa la cessione, e quello che si commette quando si domanda un fanciullo, (mentre questo potrebbe essere

un reato nuovo, e non una continuazione di altro reato), siccome però nell'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani si trova espressa l'idea mia principale, e si lascia inoltre intatta una gravissima questione di cui ci occuperemo estesamente quando si procederà alla discussione del Codice penale: aderisco all'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani, e ritiro il mio.

**Presidente**. L'emendamento del Senatore Vigliani è stato accolto dall'Ufficio Centrale che l'ha fatto proprio; quindi rimane una proposta dello stesso.

Rileggo l'emendamento proposto.

« Ove si tratti di straniero, si richiede che il fanciullo sia stato inviato dal Regno, o che ivi gli sia stato affidato o consegnato. »

Senatore **Vigliani**. Questa sarebbe un'aggiunta alla prima parte dell'articolo 4.

**Presidente**. L'articolo 4 rimase quale l'ho letto coll'aggiunta di quest'emendamento che forma un comma da collocarsi tra i due.

Metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 5. Chiunque con violenze o con frode rapisca o faccia rapire individui minori degli anni 21, ovvero con artifizii o seduzioni sottragga o faccia sottrarre individui minori degli anni diciotto ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo primo, sarà punito, nel caso di violenze o minacce, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve avere luogo nel Regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e in caso di artifizii o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero.

» Con le stesse pene, secondo la diversità de' casi, sarà punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sè nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo primo individui minori degli anni diciotto che sa di essere stati rapiti.

La parola è al Senatore De Falco.

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Il motivo che mosse l'Ufficio Centrale ad introdurre l'articolo 5. nell'attuale progetto fondasi sulla diversità delle legislazioni che abbiamo in Italia.

Nel Codice che regge gran parte d'Italia, che è il Codice Piemontese del 1859, vi ha un articolo di molta saviezza. Questo Codice prevede non solo il ratto che è commesso per fine di libidine, o di matrimonio, ma ancora il ratto di minori commesso per qualunque fine.

L'articolo 494 dice: « Colla stessa pena, cioè colla relegazione estendibile agli anni dieci, sarà punito chiunque con violenza o con frode, e per qualsiasi fine, rapisca o abbia fatto rapire persone minori degli anni ventuno, le quali siano poste sotto la podestà di geni-

tori o di tutori, o si trovino in una casa di educazione o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne fu affidata la direzione. » L'articolo 495 aggiunge: « Se la persona rapita è minore degli anni sedici, il colpevole incorrerà nella pena suddetta, anche quando siasi valso della sola seduzione. »

Sotto queste parole *qualunque fine*, si può naturalmente intendere anche il ratto di fanciulli allo scopo d'impiegarli ne' mestieri girovaghi, di cui si occupa la presente legge.

Però questa disposizione non si trova negli altri Codici che hanno ancora vigore in Italia. Nè nel Codice Toscano nè nel Codice Austriaco, che impera ancora nelle province Venete, vi ha, per quanto a me sembra, una disposizione così netta, e così precisa da poter comprendere, senza alcuna difficoltà, il ratto di minori per farne dei girovaghi e dei saltimbanchi; delle *Esmeralde* o *des Hommes qui rient*, per rammentare due dei tipi di questo genere resi famosi dall'immaginazione e dalla poesia di Victor Hugo.

Per questo motivo del difetto di un Codice penale uniforme e comune a tutta Italia l'Ufficio Centrale, affinché la presente legge potesse essere ugualmente in tutto il Regno applicata, credè opportuno introdurre un articolo apposito per questo caso speciale del ratto dei minori, commesso allo scopo d'impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio di professioni girovaghe.

Questo è l'art. 5.

Non pertanto, Signori, si è fatto osservare che senza bisogno di stabilire qui una disposizione particolare che cominci dal definire il ratto, e le diverse maniere colle quali possa commettersi, potrebbe bastare rimettersene alle disposizioni del Codice penale, aggiungendo soltanto, se necessaria, un'aggravazione di pena per caso in esame. Insomma, si è detto, invece di scrivere un articolo che definisce ed esemplifica il ratto, basta mettere un articolo che stabilisca soltanto una specie di aggravante al reato di ratto, qualora fosse commesso nello scopo d'impiegare i minori nelle professioni girovaghe che sono l'oggetto speciale della presente legge, e per tutto il resto rimettersene al Codice penale.

Nella speranza di evitare questioni, mi è parso potere senza gravi difficoltà accettare il suggerimento. Però proporrei che alla prima parte dell'art. 5 si sostituisse la seguente dicitura:

« Il ratto d'individui dell'uno o dell'altro sesso minori degli anni 18 (*per stare nei termini della legge presente*) commesso allo scopo d'impiegarli nel Regno od all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale pel ratto de' minori, applicate nel massimo del grado se l'impiego deve aver luogo nel Regno, aumentate di un grado se deve aver luogo all'estero. »

Per l'altra parte l'articolo rimarrebbe così come è scritto.

**Presidente.** Leggerò ora il nuovo articolo formulato dall'Ufficio Centrale.

« Il ratto d'individui dell'uno o dell'altro sesso minori degli anni 18 commesso allo scopo d'impiegarli nel Regno od all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale pel ratto de' minori, applicate nel massimo del grado se l'impiego deve aver luogo nel Regno, aumentate di un grado se deve aver luogo all'estero.

» Con le stesse pene, secondo la diversità dei casi, sarà punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, individui minori degli anni 18 che sa di essere stati rapiti. »

La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

**Ministro Guardasigilli.** Per quanto diffidi e dubbii di me stesso in faccia alla sapienza dei componenti l'Ufficio Centrale e di coloro i quali sostengono anche la nuova redazione, io credo di dovere insistere, anche per ragioni d'ufficio, perchè si ritorni alla legge comune.

Non v'ha dubbio, Signori, che l'animo il più pietoso, una volta che si lascia trasportare da un sentimento di pietà e di commiserazione, suo malgrado è indotto anche ad incrudelire.

Ciò mi sembra che avvenga anche nella legge attuale, nella quale di certo noi tutti siamo commossi da quanto abbiamo veduto, da quanto abbiamo sentito ripeterci, circa le sofferenze, i patimenti ai quali sono sottoposti questi giovanetti particolarmente all'estero; e da questi pietosi sentimenti di certo è animata tutta la economia di questa legge; e finchè si trattava di dover trovare provvedimenti che non offriva sufficienti il Codice comune nè la Legge di sicurezza pubblica, misure eccezionali, misure straordinarie, comprendeva che allora si potesse presentare una legge con delle disposizioni piuttosto severe anzichè no. Ma se abbiamo nel Codice una disposizione, la quale in generale punisce il ratto, e lo punisce con una pena ben grave, perchè si tratta della pena della relegazione, confesso che non saprei comprendere la ragione di allontanarci dalle disposizioni del Codice, e di più di aggravarle nella maniera come ora si propone, innovando anche le disposizioni e innovandole a detrimento e contro quanto porta il Codice stesso.

Qual è la disposizione dell'art. 494?

Nel primo comma il ratto per violenza è punito anche quando si fa per una persona, fino a 21 anno, e colla disposizione ora proposta invece il ratto che si fa per l'oggetto preveduto con questa legge, è solamente punibile fino a 18 anni.

Eccovi un primo inconveniente che trovava nell'allontanarsi dalle disposizioni generali. Ma mi si dice: qui solamente si parla di aggravamento della pena, per le persone fino a 18 anni; resta per le altre la legge comune.

Io comprendo che si può dire questo e si può vo-

lera questo; ma se voi intendete fare una legge completa per negare la cessione dei minori per lo esercizio di date professioni, e ne intendete fare una legge speciale per cui credete necessario lo allontanarvi dal Codice comune, io credo che non sarebbe tanto strano il dubbio che poco fa si metteva innanzi, cioè se col Particolo 5, come ora è proposto, è soltanto punibile il ratto per l'impiego di ragazzi in queste professioni girovaghe fino all'età di 18 anni, oppure può anche estendersi fino all'età di 21 anno: oltre all'inconvenienti di questo dubbio, non sembrami nè anco esservi ragione per la quale si dovesse ridurre, in quanto alla età delle persone rapite, la misura che nella legge comune sta scritta.

D'altra parte, o Signori, il ratto commesso per delitti che la legge riguarda più gravi, come sarebbero quelli contro il buon costume, il ratto è distinto dalla legge in due modi: fino a 16 anni, basta la seduzione; al di là dei 16 anni, cioè fino ai 21, si richiede la violenza.

Secondo la nuova proposta, non mi sembra osservata cotesta distinzione; e pure è una distinzione che oltre la sua ragione intrinseca, merita tutto il riguardo, perchè forma la regola del dritto comune.

E per gli stessi principii non mi sembra giustificato lo aggravamento di pena che si fa colla proposta pel ratto al fine di impiegare i minori in mestieri girovaghi. Mi sembra poi ingiusto che, mentre nel ratto per fini più delittuosi si lascia al giudice la latitudine della relegazione fino ad anni dieci, ora si voglia infliggere pel reato minore dell'impiego nel Regno il *maximum* della pena, e per lo impiego fuori Regno, si possa estendere fino a quindici anni. Ed inoltre non si accorda neanche il beneficio dello art. 497.

A sorreggere cotesta mia obbiezione, non è mestieri che io vi ricordi, come non è sempre la severità della pena la quale valza a rendere più difficile la consumazione del reato. Vi possono essere fatti di tale atrocità, e di tanta intrinseca immoralità, per quali la coscienza pubblica, specialmente in date circostanze, permette ricorrere alla massima severità della pena; ma nel caso attuale, volere aggravare la pena ordinaria del ratto, non mi sembra nè utile, nè giusto.

Finalmente, o Signori, non comprendo perchè, mentre si adduce a motivo della disposizione dell'art. 7, che è speciale e diversa dal Codice comune, la varietà dei Codici penali vigenti nel Regno, che porterebbe una differenza di pena nelle varie provincie, e forse anche in alcune la impunità, si voglia poi colla nuova proposta mantenere cotesta diversità di pena e di condizioni perchè il reato esista.

In questo caso, io credo che per essere conseguenti a ciò che si vuole, fare cioè una legislazione completa e speciale, doveste stabilire che lo stesso fatto sia egualmente giudicato e punito per tutto il Regno.

Per me, io credo che si potrà forse, per rimuovere ogni dubbio, dire che anche il ratto, in questo caso,

può essere assoggettato alla pena scritta nell'art. 694 del Codice Subalpino, onde evitare le questioni e rendere il fatto in tutta l'Italia punibile nella stessa maniera.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io appoggio pienamente le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Guadagnini, ma mi pare che non ci sia bisogno di un rincarato di pena per il ratto commesso in questa occasione ed allo scopo di impiegare questi giovani nell'esercizio di una professione girovaga.

Certamente è più grave il ratto che si commette per scopo di libidine, di quello che si commette collo scopo d'impiegare il giovanetto in tali professioni.

Quindi pare a me che basterebbe solamente il dichiarare che nel caso si commettesse un ratto, le disposizioni dei codici penali delle diverse provincie sono applicabili. Io quindi pregherei l'Ufficio Centrale a voler ritirare quest'articolo.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Io appoggio intieramente la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro e secondata dall'onorevole Senator Poggi.

È necessaria una disposizione in questa legge speciale poichè, per le ragioni bellamente svolte dall'onorevole Senatore De Falco, il Codice penale non parla principalmente del ratto per impiegare un fanciullo in una professione girovaga. E per mettere in armonia la legge in discussione col Codice penale, io propongo il seguente emendamento all'articolo ora in esame: « Nel caso di ratto di un minore di 18 anni per impiegarlo in una delle professioni menzionate nell'art. 1, si applicheranno le disposizioni dei codici penali in vigore. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi era nato un dubbio, ed ora mi si conferma, cioè che la disposizione da ultimo proposta dall'Ufficio Centrale non si combini colla fraseologia del Codice Austriaco tuttora in vigore nelle provincie Venete e di Mantova.

Ho detto che mi si conferma il dubbio, ed aggiungo che anzi mi si accresce, giacchè nello stesso Codice non sarebbe il caso che non siasi già contemplato il ratto per uno piuttosto che per altro fine. Mi permetta il Senato che io legga la definizione del ratto, e la pena che vi si applica secondo il Codice ora vigente nel così detto Regno Lombardo Veneto. « Casi di pubblica violenza: 41° Caso. Mediante ratto: Quando colla forza o coll'astuzia vien rapita una donna contro sua volontà colla mira di matrimonio o di libidine, ovvero quando una donna maritata, ancorchè consenziente, viene rapita al marito; quando viene rapito coll'astuzia o colla forza un figlio ai genitori, un pupillo al suo tutore od a chi ne ha cura, siasi o no raggiunto il fine dell'impresa. »

Questi sono i casi in cui si verifica il ratto.

**Voci:** E la pena?

**Senatore Lauzi.** La pena eccola al § 97. « La pena del ratto eseguito contro la volontà della persona rapita, o del ratto di una persona che non abbia ancora compiuto il 14° anno, è il carcere duro da 5 a 10 anni, secondo la qualità dei mezzi impiegati e del male divisato od avvenuto. Ma se la persona rapita conta almeno 14 anni di età e prestò il suo assenso, la pena del duro carcere sarà misurata da sei mesi ad un anno. »

Aggiungo a questo che la distinzione delle pene in gradi non c'è, o, dirò meglio, in questo Codice non c'è che in un solo caso, nei crimini; vale a dire la punizione col mezzo del carcere è divisa in due gradi: uno si chiama semplicemente *carcere*, e l'altro *carcere duro*; dimodochè dal carcere duro non si può salire ad un *grado* superiore. Epperò si può avere una pena maggiore, ma non un grado di più di qualità di carcere: questo era il dubbio che mi era nato sulla fraseologia del proposto articolo. Aggiungo a ciò che dal momento che la legge Austria a spiace fino a 10 anni di carcere duro la pena del ratto, dal momento che intende con questa grave pena di punire anche il rapimento di una donna per fine di libidine, o il ratto al suo marito, di una donna maritata, mi parrebbe troppo grave la pena per il ratto di un fanciullo unicamente per farlo suonare o ballare sulla corda. Ho detto questo per fare una semplice osservazione che abbandono ai dotti membri dell'Ufficio Centrale; ma dico la verità, l'articolo proposto mi sembra soverchiamente rigoroso.

**Senatore De Falco, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Falco, Relatore.** Sono dolentissimo di avere suscitato una sì grave tempesta.

Appunto per evitarla io aveva cercato di formulare in altro modo l'articolo 5 del progetto di legge. Prego però il Senato di voler considerare che i motivi per i quali la Commissione credette necessario introdurre nella legge l'articolo in discussione, si sono resi più gravi e più evidenti dopo la lettura delle disposizioni del Codice austriaco, fatta dall'onorevole Lauzi.

Nel Codice Toscano, come nel Codice Austriaco, non si parla che del ratto commesso per cagione di libidine o di matrimonio; non mi pare che vi sia l'indicazione del ratto commesso per *qualunque fine*...

**Senatore Lauzi.** Mi permetta: la legge dice « quando viene rapito coll'astuzia o colla forza un figlio ai genitori, un pupillo al suo tutore ecc. ecc. »

**Senatore De Falco, Relatore.** È un altro caso: questa ipotesi suppone che i fanciulli sieno sottratti alla *potestà* de' genitori o de' tutori, o a coloro che ne abbiano la direzione o la cura; ma non è spiegato, come nel Codice Sardo, che l'articolo sia applicabile in tutti i casi, anche in quello di mancanza di genitori viventi o di tutori, e per qualunque fine il reato sia stato commesso. Definizione e pena son poi sempre

diversissime nei due Codici e più ancor diverse sono nel Codice Toscano.

Ora a me pare che a togliere queste discordanze si potrebbe conciliare ogni difficoltà la mercè di una regola generale.

Per questo reato noi abbiamo il Codice del 1859 che impera in gran parte d'Italia, il quale con maggior chiarezza prevede e definisce il reato di ratto per qualsiasi fine, e ne stabilisce le corrispondenti pene. Questa disposizione a me sembra che possa benissimo, siccome norma comune, esser estesa a tutte le province italiane pel caso di ratto commesso pel fine d'impiegare minori in professioni girovaghe.

L'articolo quindi potrebbe formolarsi così:

« Il ratto di minori dell'uno o dell'altro sesso, commesso allo scopo d'impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio di professioni girovaghe, sarà punito a norma degli articoli 494 e 495 del Codice penale del 1859. La pena non sarà mai applicata nel minimo del grado. »

Così sarebbero tolte le controversie, e si stabilirebbe per questo fatto una legge comune ed eguale in tutta Italia.

**Presidente.** Io leggerò ora l'emendamento che ha proposto il Senatore Miraglia, e poi quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Il Senatore Miraglia propone il seguente emendamento:

« Nel caso di ratto di un minore di 18 anni per impiegarlo in una delle professioni menzionate nell'articolo primo, si applicheranno le disposizioni dei Codici penali in vigore. »

Invece l'Ufficio Centrale avrebbe proposto questa sostituzione al comma ultimo dell'articolo. »

« Il ratto di minori dell'uno e dell'altro sesso, per impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe indicate nell'art. 1°, sarà punito secondo i casi colle pene stabilite dagli art. 494 e 495 del Codice penale del 1859 che saranno pubblicati insieme colla presente Legge. »

« La pena non sarà mai applicata nel minimo del grado. »

Dunque mi pare che l'emendamento del signor Senatore Miraglia coincida quasi, (perchè dice *dei Codici penali in vigore*) con quello dell'Ufficio Centrale...

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Io ho domandato la parola per dichiarare che non ammetterei mai che si estendesse a tutta l'Italia l'articolo del Codice penale Sardo. Il Codice penale Toscano come quello Austriaco non possono essere toccati nelle loro disposizioni. Si possono estendere alle province toscane disposizioni che non esistono, che sieno estranee al Codice Toscano, ma togliere l'armonia tra le varie parti del Codice coll'estendere un articolo diverso che porta uno squilibrio delle pene esistenti in Toscana, è cosa troppo grave. Ormai i Codici penali debbono stare quali sono, finchè non saranno sostituiti da un Codice unico.

Quindi io non mi arrenderei mai a vedere applicato alla Toscana un articolo del Codice del 59 nè d'altro Codice diverso, tanto più che bisognerebbe cominciare dal pubblicarlo, e sono convinto che dalla sua applicazione nascerebbero gravi difficoltà.

Quindi io appoggio l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

Se vi fossero altre osservazioni da fare in proposito potrebbe occuparsene l'Ufficio Centrale, unendovi quelle altre disposizioni che possono riguardare i complici, giacchè vedo che gli articoli successivi parlano appunto di complici; ma pregherei il Senato a non fare innovazione di sorta nei Codici esistenti. Ormai tali quali sono, essi bastano, e provvedono pur anco intorno alla materia del ratto.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

**Ministro Guardasigilli.** Io accetto la nuova redazione proposta dall'onorevole Relatore e credo che sia giusta, perchè il reato a cui riguarda questa legge, come è generale per tutto il Regno, così è giusto che abbia la stessa punizione.

In quanto all'obbiezione che veniva fatta dall'onorevole Senatore Poggi, io ricorderei che non è il primo caso in cui alcune disposizioni del Codice penale del 1859 siano state estese alle altre parti del Regno senza che ancora vi fosse pubblicato tutto il Codice. Se ben mi ricordo, quando è stata pubblicata la legge sulla sicurezza pubblica, e quando con leggi speciali si sono dichiarati reati alcuni fatti che prima non lo erano in quelle provincie, si è applicata la pena portata dal Codice proprio al resto del Regno d'Italia.

Parmi altresì che nel 1865 vi sia una tavola di confronto per le pene che potevano essere inflitte.

Io non dissento che la redazione ne sia commessa all'Ufficio Centrale perchè veda se mai sia necessità di fare qualche riforma, ma purchè si ammetta, si voti il principio che il reato non debba, quanto alla pena, quanto alla sua definizione e modalità, giudicarsi e punirsi al rimento di quanto è scritto nel Codice generale, e che la pena che si possa infliggere sia unica per tutta l'Italia.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Faccio avvertire all'onorevole Ministro che i casi nei quali fu fatta l'applicazione degli articoli del Codice penale Sardo anche alla Toscana sono i seguenti:

Le disposizioni circa i delitti dei ministri del culto, perchè nel Codice Toscano non erano contemplate, e le disposizioni riguardanti gli oziosi e vagabondi, perchè la Toscana non riconosceva questi reati. La Tabella di cui parla l'onorevole signor Ministro, è quella che ha messo in armonia le disposizioni del Codice penale Sardo in quanto erano state rammentate dal Codice di Procedura penale; onde fu necessario di mettere a fronte l'articolo corrispondente del Codice penale

Toscano; ed in alcuni casi nei quali non fu trovata corrispondenza, fu lasciata ogni citazione del Codice Toscano.

Il volere poi che vi sia una pena unica nell'intensità e nella qualità per questi reati, mi permetta l'onorevole signor Ministro, mi pare un po' troppo presto.

Ora, Egli sa bene, e ne ha tutti i giorni l'esperienza per gli affari che gli vengono innanzi per occasione di grazie domandate, che in Toscana i reati sono puniti meno gravemente di quello che lo siano in altre provincie: fra gli altri quelli cui si applica la pena di morte, pena che non vi è in Toscana; quindi la parità della pena rispetto ai medesimi reati, non si potrà mai ottenere finchè non vi sarà un Codice penale solo per tutta l'Italia.

Quello che importa è che il reato sia punibile dappertutto; questo sta bene, ma quando le disposizioni del Codice penale Toscano vi si prestano, a me pare che basti.

Per fare appunto omaggio alle osservazioni dell'onorevole signor Ministro, ed ai dubbi dell'Ufficio Centrale, parmi sia bene che si rimandi la proposta all'Ufficio Centrale medesimo, affinchè veda quello che si può fare di meglio, senza peraltro turbare l'armonia dei Codici penali esistenti finchè non venga il momento desiderato da tutti, e più specialmente da me, che sia pubblicato un Codice penale comune a tutte le provincie del Regno.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** La questione sollevata mi pare molto delicata ed importante.

Io inclinerei certamente a fare qualche cosa in questa legge pel caso di cui ci occupiamo, ma nè l'uno, nè l'altro dei sistemi che sono stati proposti, è a parer mio, scavo da inconvenienti, e da incongruenze nella pratica.

Accennerò ad un caso solo, il quale poteva già risultare dalle osservazioni fatte dall'onorevole mio collega Senatore Poggi.

La legge Toscana sui reati è sicuramente diversa alquanto da quella del Codice Subalpino; è diversa circa i casi in cui la legge ammette il reato, e diversa certamente per la quantità della pena.

Le pene portate dalla legge toscana, sono molto più miti, che quelle stabilite dal Codice Subalpino. Or bene; quando noi avremo ammesso una pena unica, e questa pena sarà quella del Codice Subalpino per il caso a cui vogliamo provvedere, che cosa accadrà in pratica? Accadrà, che avvenendo un caso di reato per una causa molto più grave, in Toscana si applicherà la legge Toscana, ed avvenendo il caso contemplato in questa legge, si applicherà la pena portata dal Codice Subalpino, pena, che come diceva, è più grave, e così avrete probabilmente un reato molto più grave accompagnato da circostanze molto più serie e degne di pena

maggiore, che sarà punito forse, stando a quel sistema, con pena minore.

Quindi io ravviserei conveniente, che la questione fosse nuovamente esaminata dall'onorevole Ufficio Centrale con raffronto della legislazione.

Farei perciò preghiera allo stesso Ufficio Centrale, ed al Senato di voler soprassedere un momento, e non affrettare le sue deliberazioni sopra questione di tanto momento, e rimetterne ancora l'esame all'Ufficio Centrale per attenderne le deliberazioni nella prossima seduta.

**Presidente.** Metterò dunque ai voti prima di tutto l'emendamento del Senatore Miraglia.

Senatore **Vigliani.** Desidererei che fosse interpellato l'Ufficio Centrale se accetta il rinvio.

Senatore **De Falco, Relatore.** L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare il rinvio.

**Presidente.** Quest' articolo pertanto è rinviato....

Senatore **De Falco, Relatore.** Deve in tal caso essere rinviato anche l'articolo 6.

**Presidente.** Dunque, se non vi sono opposizioni, gli articoli 5 e 6 sono rinviati all'Ufficio Centrale.

L'articolo 7 sarebbe ridotto dall'Ufficio Centrale al solo 1° comma, cioè: « Saranno puniti con le pene stabilite dagli articoli precedenti non soltanto gli autori dei reati in essi preveduti, ma ancora i complici dei medesimi. »

Il resto dell'articolo sarebbe annullato.

Senatore **De Falco, Relatore.** La ragione per la quale si tolgono le specificazioni portate dal resto dell'articolo è che intendiamo di rimetterci per esse alle leggi generali, circa le diverse maniere di compartecipazione ai reati.

**Presidente.** Chi ammette l'articolo 7 quale io l'ho letto, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 8. Esso è così concepito:

« Qualunque atto di cessione, affidamento o consegna, in qualunque forma compilato per uno degli scopi indicati negli articoli 1 e 3, fatto prima o dopo la pubblicazione della presente legge, è nullo e di nessuno effetto, sebbene lo scopo sia stato celato o simulato in qualsiasi modo, ed anche per via di cessioni intermedie sì nel Regno che all'estero.

• Le somme pagate od anticipate per tali atti o contratti non sono soggette a restituzione. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io accetto pienamente le disposizioni di questo articolo nella parte che stabilisce la nullità del turpe contratto che interviene per la consegna di un fanciullo onde sia impiegato in una di queste professioni girovaghe, ma avrei poi qualche difficoltà nell'ammettere nei suoi termini assoluti l'ultima parte dell'articolo. In essa sta scritto che « Le somme pagate od anticipate per tali atti o contratti, non sono soggette a restituzione. »

Io vi prego, o Signori, a considerare che in questi negozi vi è turpitudine dall'una e dall'altra parte, ed ordinariamente c'è vizio, c'è colpa tanto da parte di colui che consegna il fanciullo, quanto, e non meno al certo, da parte di colui che lo accetta per farne traffico.

Or bene, con questa disposizione che cosa si farebbe? Si lascierebbe nelle mani di una di queste due parti il frutto di un turpe lucro, la qual cosa veramente non mi pare possa dirsi giusta.

È vero che secondo i principii generali del diritto comune, quando ci è turpitudine da entrambe le parti contraenti, non si suole far luogo ad azione qualsiasi di ripetizione; ma in questo caso mi si affaccierebbe un'idea, per la quale si potrebbe togliere il lucro all'una ed all'altra parte, e destinarlo a favore della vittima di quell'infame contratto, per cui io proporrei che al capoverso dell'art. 8 si facesse luogo ad una sostituzione, si dicesse cioè che la mercede dell'opera dovuta al fanciullo sia pagata e deposta nella cassa di risparmio, e la somma ancora dovuta da colui, al quale il fanciullo fu consegnato, sia pagata al tutore deputato al fanciullo, per essere depositata nella cassa di risparmio a vantaggio del fanciullo stesso.

A me pare che con questo mezzo si potrebbe far luogo alla restituzione del prezzo che è stato pagato, od almeno al collocamento di questo prezzo a favore del fanciullo, il quale prestando anche l'opera sua, si può ben dire che l'abbia giustamente guadagnato.

Del resto sentirò di buon grado le osservazioni dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Lo prego a volermi mandare il suo emendamento.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Non avrei da fare che una piccola osservazione e proposta la quale già so che sarebbe gradita dall'onorevole Relatore, e sarebbe questa, di omettere nell'articolo la parola *cessione*; e ciò per uniformarsi alla locuzione adoperata nel progetto di legge.

Dappertutto ove prima si diceva: *chi ceda, affidi presti, ecc. ecc.*, ora si legge: *chi affidi o consegna*, propongo perciò che anche in questo articolo si dica: *qualunque atto di affidamento o consegna*, ommettendo la parola *cessione*.

**Presidente.** Prego il signor Relatore dirmi se aderisce a questa proposta.

Senatore **De Falco, Relatore.** Io vi aderisco pienamente per mettere quest'articolo in armonia con i precedenti.

Senatore **Stotto-Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor.** Mi pare di aver udito spesse volte nel corso di questa discussione, che noi stiamo creando un reato. Almeno così mi pare aver udito dall'onorevole Guardasigilli.

Ora, se con questa legge si crea un reato, io domando, se sia giusto se sia conforme a' principii di diritto il punire chi non ha commesso reato?

Se taluno commette un reato, e poi quel fatto è cancellato dal novero dei reati, non vi ha punizione per chi lo commette.

Abbiamo il testo espresso del Codice penale.

Molto meno adunque si potrà punire colui il quale non commise un reato, perciò solo che una legge posteriore lo costituì tale.

Per queste ragioni mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io tengo in gran conto le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Siotto Pintor, e recedo dalla parte del mio emendamento che riguarda la restituzione di quanto è stato pagato, e recedo non solamente per le ragioni da lui dette, ma ben anche perchè mi pare cosa grave il creare azioni del figlio contro il padre e tra il minore e il tutore, per ripetere un prezzo stato pagato a suo riguardo.

Quindi, tenendo anche conto delle altre osservazioni fatte dall'onorevole Siotto Pintor, lascerei le cose come stanno quanto alle somme pagate; ma non vorrei assolvere il debitore della somma che fosse ancora dovuta. In questo caso a me pare che mantiene tutta la sua forza la mia argomentazione, che cioè si lascierebbe un lucro nelle mani di colui che dovrebbe una somma e non la restituirebbe, per lè il fatto per cui la somma è dovuta, è stato dalla legge convertito in reato; quindi io vorrei che fosse mantenuto il contratto stipulato, e che in pari tempo i frutti da raccogliersi, andassero a vantaggio del fanciullo.

Proporrei quindi un'aggiunta all'articolo, vale a dire che dopo le parole: « le somme pagate o anticipate per tali atti o contratti non sono soggette a restituzione » fossero aggiunte le seguenti: « però le somme ancora dovute saranno pagate ai tutori e dovranno essere collocate in una Cassa di risparmio a vantaggio del minore medesimo. »

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Mi permetta l'onorevole proponente di fare un'osservazione.

Credo che nel mantenere anche la non restituzione della somma anticipata o pagata si dovrebbe distinguere fra i contratti stipulati prima della pubblicazione di questa legge, e quelli che sono passati dopo. Per quelli passati dopo la pubblicazione di questa legge che dichiara colpevole il fatto od annulla il contratto, non vi ha dubbio che se si è pagata od anticipata una somma non si ha diritto a restituzione. Ma se un individuo ha stipulato un contratto col padre di famiglia prima della pubblicazione di questa legge, ritenendo di fare cosa lecita, una cosa la quale, giusta

la osservazione che tante volte si è fatta, diventa illecita per questa legge; e se in forza di questo contratto avesse convenuto di profittare del lavoro del fanciullo, del minore, per dieci anni previo il pagamento di una somma che rappresentasse il prezzo, per dir così, il salario dell'opera di questo fanciullo per questo tempo, non mi sembra che si possa in questo caso con giustizia negare al cessionario il diritto alla restituzione, mentre a termini del disposto nel primo comma il contratto è nullo, e quindi il cessionario è obbligato a restituire il ragazzo, altrimenti cade sotto le pene comminate da questa legge; gli vien meno di conseguenza quel servizio per cui avea pagato un prezzo.

Ecco qual'è la preghiera che sottometterei al Senato perchè credo che il divieto della restituzione della somma anticipata, o pagata, che è giusta per tutti i contratti fatti in violazione di questa legge, non si possa estendere a quei pagamenti che si fossero fatti per contratti passati in epoca precedente alla legge medesima; e molto meno, allorchando la somma rappresentante un prezzo di servizi annuali, è successiva.

Io desidererei che si tenesse conto di questa circostanza, molto più poi se si considera il valore della parola *anticipato*, perchè la parola *pagato* si potrebbe limitare forse al prezzo pagato come un premio d'ingaggio e per la stipulazione del contratto, ma la parola *anticipazione* suppone un prezzo il quale deve pagarsi regolarmente in ragione di tempo.

Ora in questo caso, io confesso che non troverei principio di diritto per cui si potesse negare il rimborso a colui che fece questa anticipazione colla certezza di avere un diritto contrattuale guare ritogli dalla legge vigente all'epoca del contratto.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro sono troppo gravi, ed a me pare che si potrebbe conciliare la sua opinione con quella manifestata dall'onorevole Senatore Vigliani, sopprimendo il secondo comma dell'art. 8 del progetto in discussione.

La prima parte di questo articolo ha stabilito il principio che le contrattazioni fatte prima della pubblicazione della legge attuale sono colpite di nullità; ora quando il giudice trova questa sanzione legislativa, conosce le conseguenze giuridiche della nullità di un contratto pronunziata dalla legge, e sono tanto svariate le peculiari controversie che si possono tra le parti impugnare, da non doversene enunciare una sola in questa legge speciale.

Se, annullato il contratto, si dovranno risolvere le ragioni civili de'contrattanti e come, il codice civile ha provveduto a tutto.

A che dunque andare disputando sulla *conditio ob turpem causam* o *indebiti*? Dirò di più: l'attuale legge ha unicamente per fine di punire con sanzione penale quelle contrattazioni le quali nelle regole del

diritto civile, si potrebbero benissimo considerare come nulle, perchè non è certamente una cosa lecita quella convenzione stipulata tra il padre ed il terzo per fare mercato di un fanciullo. Quindi a me sembra che le disposizioni della prima parte di questo articolo sieno più che sufficienti a dirimere tutte le conseguenze e difficoltà che si vorrebbero inopportunamente sancire col secondo comma dell'articolo in discorso.

**Presidente.** E la dunque propone?

**Senatore Miraglia.** Propongo la soppressione del secondo comma dell'art. 8: « Le somme pagate od anticipate per tali atti o contratti non sono soggette a restituzione. »

**Presidente.** Allora la votazione dell'articolo ottavo si farà per divisione. L'onorevole Senatore De Falco ha la parola.

**Senatore De Falco.** Io in verità non potrei accettare la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, specialmente dopo la discussione che ha avuto luogo a questo proposito nel Senato.

Dopo quello che si è detto e le contrarie opinioni che si sono manifestate, il voler rimettere al giudizio dei magistrati e dei tribunali il definire se le somme che fossero state pagate o anticipate per cotesti contratti sieno o no soggette a restituzione, vale mandare innanzi ad essi una questione pregiudicata.

D'altronde in tutta questa legge vi sono disposizioni che si collegano le une alle altre. Ora da qui a poco avrete un articolo (anche esso preso dal progetto ministeriale), il quale impone sotto pena di multa più o meno grave ai genitori ed ai tutori e a chiunque altro avesse ceduto o affidato individui minori di anni diciotto per essere impiegati nel Regno o all'estero nell'esercizio di professioni girovaghe di riferirle alle autorità. Ed un altro che impone a queste autorità di prender subito conto di cotesti fanciulli, di toglierli agli speculatori cui erano affidati, e restituirli alla loro famiglia, o in mancanza, ricoverarli in uno stabilimento pubblico di educazione o di lavoro. Ora sperate voi che si troverà un padre il quale faccia una simile rivelazione, quando può temere che tolto il figlio a colui al quale egli lo aveva confidato, può essere obbligato a restituire la somma che aveva ricevuto per l'inumano contratto? E non sarebbe contraddizione nella legge se da una parte obbligasse i padri ed i tutori sotto pena di multa a fare quelle dichiarazioni, e dall'altra lasciasse la possibilità di essere astretti a restituire le somme ricevute? Il timore di questa perdita non basterà egli a bilanciare l'altra?

Egli bisogna perciò rimuover del tutto questo timore, e per rimuoverlo affatto, occorre mantenere l'ultimo comma dell'articolo 8.

Non credo poi si possa seriamente discutere sulla moralità o meno di questi contratti fatti prima o dopo la presente legge. Nè io posso consentire all'opinione, che con questa legge si definisca per la prima volta l'innonestà del patto, e quindi la sua nullità.

Mi perdoni, chi ha accennato una simile sentenza. L'inumano contratto era inonesto ed immorale anche prima di questa legge: questa legge non ha fatto che dichiarar criminoso e punire come delitto quel fatto immorale.

Non sono i legislatori che creano la immoralità ed i delitti; quella preesiste, e il legislatore non fa che scriverla nella legge, elevando a reato, cioè rendendo punibile dalla società, quello che era dapprima soltanto fatto immorale. Ma il delitto non è che la violazione di un dovere esigibile, la cui esecuzione non può esser garantita che dalla minaccia di una pena. Il diritto ed il dovere dunque stanno prima della legge che ne dichiara delitto la violazione, e questo prima di esser definito delitto era indubbiamente un fatto immorale.

Ora, Signori, appunto perchè noi abbiamo riconosciuto esser fatto immorale l'innesto traffico dei fanciulli che forma il subbietto di questa legge, non abbiamo indugiato a denunciarlo reato, ed a punirlo come tale. Ed io dichiaro, Signori, che se fossi convinto che i fatti indicati nella presente legge non abbiano in sè stessi alcun carattere d'immoralità, nè comprendano alcuna violazione di un diritto o di un dovere, io non darei il mio voto ad una legge che arbitrariamente volesse qualificarli delitti. Ma appunto perchè siamo convinti del contrario, noi votiamo senza scrupolo e con soddisfazione di coscienza la presente legge.

Ora, Signori, se i contratti stipulati fra i padri, i tutori e gli esercenti le professioni girovaghe avevano un fondo di immoralità, anche prima che il fatto fosse dichiarato delitto dalla presente legge, sembra indubitato che quei contratti sono nulli per legge, e non danno luogo a restituzioni; siccome avviene in tutti i casi nei quali vi è colpa dall'una e dall'altra parte dei contraenti. In questi casi, io ricordava a ragione l'onorevole Vigliani, la legge non concede azione a nessuno dei due, e non vi è luogo a restituzioni o indennizzazioni dell'uno verso dell'altro.

L'onorevole Miraglia diceva che, secondo lui, la questione non ammette dubbio, e che appunto perchè non ammette dubbio non sia necessità di mantenere il secondo comma dell'art. 8. Ma altri hanno annunziato una opinione contraria, che io non divido, ma che pure è stata indicata. Ora se l'onorevole Miraglia è sì convinto della legalità e della giustizia dell'art. 8, da non crederlo sol per questo necessario, perchè non consente che questa sua convinzione passi in testo di legge? Perchè volere che si tolga il secondo comma dell'art. 8, quando questo non fa che sanzionare il suo convincimento?

Per me, per questa ragione appunto di non lasciare nessun dubbio e nessuna possibile questione sul proposito, desidererei che l'art. 8 fosse votato nei suoi due comma così come è scritto.

**Senatore Miraglia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia.** Le cose bellamente espresse dal mio amico De Falco raffermano viemaggiamente quello che dissi; forse non fui felice nello spiegarmi.

Io non ho domandato la soppressione di tutto l'articolo, ma solo del 2° comma. Diceva che, restando fermo il primo comma, era inutile la disposizione del 2° comma, anzi pericolosa. Per vero peccherebbe la legge del vizio di retroattività se annullasse i contratti precedentemente stipulati; ma questo rimprovero non si può fare al legislatore perchè il fatto per sè stesso essendo immorale e quindi mancante di causa lecita, si è voluto con una disposizione dichiarativa eliminare i dubbi pe' contratti precedentemente stipulati. Or le conseguenze giuridiche di un contratto nullo sono regolate dalla legislazione generale, e sarebbe fuori proposito entrare in una legge che ha soltanto per oggetto di elevare a reato un fatto illecito, e determinare gli effetti civili di una contrattazione annullata.

Ecco perchè io sono interamente d'accordo coll'onorevole Senatore De Falco, e parmi che richiedendo la soppressione della 2a parte dell'articolo, non mi allontano da' suoi principii.

**Presidente.** Comincerò dunque dal mettere ai voti il primo comma dell'articolo su cui non cade discussione, eccetto che fu tolta la parola *cessione*.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Ora viene in votazione il 2° comma, e quindi la proposta fatta dal Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** La mia aggiunta è subordinata all'ammissione o rejezione della proposta fatta dal Senatore Miraglia, nel caso in cui venisse soppresso il 2° comma dell'articolo 8, la mia aggiunta non avrebbe più ragione di essere.

**Presidente.** Metto dunque ai voti il 2° comma dell'articolo 8 così concepito:

« *Le somme pagate od anticipate per tali atti o contratti non sono soggette a restituzione* »

Chi approva questo 2° comma voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

L'articolo adunque rimane composto del solo primo comma.

**Presidente.** Passiamo all'art. 9, di cui do lettura:

« Art. 9. I pubblici ufficiali autorizzati o delegati, si nel Regno che all'estero a rilasciare passaporti, i quali abbiano inscritto o fatto inscrivere in passaporti per l'estero persone minori di sedici anni, qualora potevano dalle circostanze facilmente conoscere che erano destinate ad essere impiegate in una delle professioni girovaghe menzionate nell'art. 1, incorreranno nelle pene disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti delle amministrazioni cui appartengono.

» Contro il rifiuto dei detti pubblici ufficiali a rilasciare il passaporto, è ammesso il reclamo al Ministero degli Affari Esteri. »

**Senatore Chiesi.** Mi parrebbe opportuna la soppres-

sione di questo articolo, il quale non è una innovazione dell'Ufficio Centrale, ma fu da questa preso tal quale si trovava nel Progetto Ministeriale. L'introdurre in questa legge penale delle disposizioni regolamentari, che riguardano le norme da seguirsi dai pubblici funzionarii autorizzati nel Regno a rilasciare passaporti, mi pare un andar fuori dell'oggetto vero della legge stessa.

Non credo poi neppure conveniente in una legge penale, che mira appunto a far cessare l'abbominevole tratta dei fanciulli ed a punire tanto chi consegna questi fanciulli, come chi li riceve per farli servire a professioni girovaghe, aggiungere delle disciplinè, e delle norme alle quali debbano attenersi i pubblici funzionarii.

Il Ministro con un regolamento, o con circolari, in quella guisa che regola la condotta dei diversi impiegati da lui dipendenti, potrà dar norme su tale materia.

Per queste ragioni io proporrei la soppressione del presente articolo, rimettendomi però alla saviezza dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Lauzi** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Aggiungerò anche qualche cosa di più alle osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Chiesi, ed è che la frase dalla quale dipende il punire disciplinarmente il pubblico ufficiale, questa frase: *qualora potevano dalle circostanze facilmente conoscere che erano destinate ad essere impiegate, ecc.*, è tanto incerta, tanto vaga, che finirebbe per dare un mezzo all'Amministrazione di formulare una assai facile accusa contro qualche impiegato non troppo accetto, giacchè si fa presto a dire: *potevate facilmente conoscere!*

Ripeto che è una disposizione troppo vaga.

Se si trattasse di cognizione vera, che l'impiegato avesse e pur nonostante rilasciasse il passaporto, allora convergo anch'io che la disposizione potrebbe stare, ma il dire *che poteva facilmente conoscere* mi pare talmente indeterminato, che o sarebbe inutile, o darebbe luogo a degli arbitrii, che non credo doversi da noi sanzionare in una legge.

**Senatore De Falco, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Relatore ha la parola.

**Senatore De Falco, Relatore.** L'Ufficio Centrale ha poche osservazioni a fare sulla proposta dell'onorevole Chiesi e dell'onorevole Lauzi. Questo è un articolo tolto dal progetto ministeriale. Questo progetto compilato dal Ministero degli Esteri di accordo col Ministero di Giustizia, era formulato nella stessa maniera in cui si legge ora, e l'onorevole Ministro degli Affari Esteri si era affaticato lungamente nella Relazione a mostrarne la necessità. Se ora l'onorevole Ministro crede che questa necessità sia cessata, e che l'articolo non abbia più importanza, lo ritiri. La Commissione se ne rimette alla saviezza del Senato, dichiarando che quanto

a sè continua a reputare l'articolo stesso se non necessario, grandemente utile.

**Ministro Guardasigilli.** Ringrazio l'Ufficio Centrale della deferenza che ha per il progetto Ministeriale, ma il Ministero era stato il primo a dichiarare che invocava l'autorevole ed efficace aiuto dell'Ufficio Centrale perchè la legge sia corrispondente alle norme generali e ai principii; e però le osservazioni che sono state fatte sembrando abbastanza gravi e meritevoli di considerazione, il Ministero è lieto che sia tolto l'articolo sul quale si discute.

**Presidente.** Dunque chi ammette quest'articolo sorga.

**Senatore Lauzi.** Mi perdoni, è stato ritirato.

**Presidente.** Non è stato ritirato, quindi io debbo metterlo ai voti.

**Senatore Lauzi.** Io mi permetto di osservare che l'Ufficio Centrale se ne è rimesso al Governo, dicendo che aveva accettato quest'articolo solo perchè il Governo lo aveva proposto; il signor Ministro non ha più insistito, anzi disse di essere lieto che l'articolo fosse eliminato.

**Presidente.** Ma non lo ha ritirato. Se l'Ufficio Centrale lo ritira...

**Senatore De Foresta.** L'Ufficio Centrale se ne rimette alla sapienza del Senato.

**Presidente.** Allora io credo che sia in perfetta regola il metterlo ai voti.

Chi ammette questo articolo abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

« Art. 10. I genitori, i tutori e chiunque altro avesse ceduto, affidato o consegnato individui minori di anni diciotto, per impiegargli nello esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cinquantuna a cento lire, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunziare o notificare al Sindaco del Comune in cui hanno domicilio, od al Rappresentante diplomatico, o consolare del Regno d'Italia, se si trovano all'estero, i loro figli ed amministrati impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni menzionate nell'art. 1.

« L'atto di notificazione o denunzia conterrà il nome, il cognome, l'età ed il luogo di nascita dei minori e delle persone a cui furono consegnati e presso cui si trovano, il luogo dell'attuale e dell'ultima loro dimora, la professione a cui furono impiegati, e tutte le altre notizie che fossero necessarie per poterli rintracciare ».

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 11. Coloro che tengono presso di sè nel Regno o all'estero individui nazionali italiani minori di anni diciotto impiegati nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cento a cia-

quecento lire, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, notificare o denunziare al Sindaco del Comune ove hanno domicilio o dimora, od al Rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovano all'estero, gli individui minori di anni diciotto che tengono impiegati nell'esercizio delle dette professioni girovaghe.

« Essi dovranno nello stesso tempo restituirli alle loro famiglie se si trovano nel Regno, o farli a loro spese rimpatriare se si trovano all'estero; e non potendo ciò direttamente adempiere, dovranno nel detto termine presentarli al Sindaco od ai Regi Rappresentanti diplomatici o consolari, che provvederanno per la restituzione alla famiglia, o pel rimpatrio dei detti minori nei modi indicati nell'art. 13. »

(Approvato.)

« Art. 12. I Sindaci ed i Regi Rappresentanti all'estero dovranno entro mesi sei dalla pubblicazione di questa legge, compilare d'ufficio, secondo le notizie da loro raccolte un elenco dei minori nazionali italiani del rispettivo Comune o consolato, che si trovano impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni girovaghe menzionate nell'articolo 1. Essi si avvaleranno delle notificazioni e denunzie prescritte dagli art. 10, 11, e le completeranno in quanto occorre; raccoglieranno ed aggiungeranno tutte le altre notizie che potranno essere utili, sia per la restituzione alla propria famiglia o pel rimpatrio dei detti minori, sia per gli effetti penali della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 13. L'elenco sarà trasmesso al Ministro dell'Interno, e contemporaneamente i Sindaci ed i Regi Rappresentanti diplomatici e consolari provvederanno d'ufficio per la restituzione alla propria famiglia o per il rimpatrio immediato dei minori compresi nell'elenco medesimo.

« La spesa occorrente, se manchi ogni altro mezzo a pronta disposizione dei detti Regi Rappresentanti, verrà anticipata dallo Stato, salvo il rimborso a carico solidale dei conduttori, genitori e tutori. »

(Approvato.)

« Art. 14. Qualora i minori, di cui è parola negli articoli precedenti, non abbiano nè genitori, nè tutori, nè persona alcuna che possa prendere cura della loro persona e della loro educazione, saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di educazione o di lavoro, finchè abbiano raggiunta la maggiore età, od abbiano appreso un mestiere o una professione.

(Approvato.)

« Art. 15. L'azione penale per i fatti preveduti dalla presente legge si esercita di ufficio dal Pubblico Ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal Regno.

« Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente legge non abbia altrimenti disposto, il libro 1° del Codice Penale, e le regole generali sulla competenza delle Autorità giudiziarie.

» Per la prova dei fatti, potranno leggersi al dibattimento anche i verbali, rapporti, lettere ed altri documenti, benchè privati, provenienti dall'estero. »

(Approvato.)

» Art. 16. Le disposizioni degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge, avranno effetto dalla sua pubblicazione. La disposizione dell'art. 8 comprende gli atti fatti così prima che dopo la presente legge. Le disposizioni dell'art. 2 e 4 avranno effetto dal termine dei quattro mesi concessi dall'articolo 11.

» Ciò non pertanto se sieno stati commessi fatti che erano già punibili secondo il Codice penale, le disposizioni di questo saranno applicate. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi pare che si può togliere quell'inciso che è già nell'art. ottavo e mettere a capo dell'articolo solamente gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ec.)

**Senatore De Falco, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Falco, Relatore.** Il periodo dell'articolo 16 in cui è detto: « La disposizione dell'articolo 8 comprende gli atti fatti così prima che dopo la presente legge » poteva forse esser necessario quando quell'articolo conteneva anche il secondo comma. Ora convergo che quelle parole possono sembrare una ripetizione di quello che è dichiarato nell'art. 8; e potrebbero perciò andar cancellate. Ma non mi parrebbe necessario indicare questo articolo 8 nella prima parte dell'art. 16, poichè qui si parla solamente degli articoli i quali contengono disposizioni che anderanno in vigore ed avranno effetto dalla pubblicazione della presente legge; mentre l'art. 8 in termini più generali dichiara nulli e di nessun effetto tutti gli atti di cessione od affidamento fatti prima o dopo la presente legge; sicchè non lascia nessun tempo fuori la sua azione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Se nell'articolo ultimo non si trovasse indicata una data speciale per lo effetto di alcune disposizioni di questa legge, derogando alle regole generali, la proposizione dell'onorevole mio amico De Falco sarebbe incontrastabile. Ma poichè per alcuni articoli si adotta il sistema generale da avere effetto dalla pubblicazione della legge, e nell'ultimo inciso di questo articolo si dice che due articoli saranno solamente esecutori dopo 4 mesi dalla pubblicazione della legge medesima, resta in sospenso da qual giorno avrà effetto l'art. 8 non in riguardo alla disposizione se deve colpire anche gli atti precedenti, perchè ciò sta scritto nell'articolo stesso, ma quanto alla determinazione del giorno da cui comincia l'effetto dell'articolo.

Mi pare quindi che fra quei numeri veramente debba comprendersi anche l'art. 8. Forse sono in errore; sottometto questa idea alla saggezza del Senato, ma

mi sembra una necessità una volta che in quest'articolo si è voluto determinare non in un modo uniforme la data dalla quale cominciano ad avere effetto le varie sue disposizioni.

**Presidente.** Giacchè si sono rimandati all'Ufficio Centrale i due articoli 5 e 6, si potrebbe rimandare anche questo.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intende che questo articolo è rinviato.

Ora, essendoci ancora un po' di tempo, pregherei il Senato a prendere in esame un progetto di legge che non crederei debba portare molta discussione, e che è quello per l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato di tre partite procedenti dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno d'Italia.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli:

Rileggo l'articolo primo.

« È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato delle annue rendite di consolidato al cinque per cento di cui erano in godimento al 1° maggio 1820, la Congregazione di carità in Castelnovo di Garfagnana, Susani Pietro di Modena, Sereni Teresa di Carpi, procedenti dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno Italico indicate nell'elenco segnato colla lettera C annesso al proclama della già Commissione Superiore di liquidazione residente a Torino, in data del 24 agosto 1829, e riportate nella tabella annessa alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola lo mette ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Per le frazioni che non si possono inscrivere a norma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1861, N. 174, verrà provveduto di conformità al disposto nell'articolo 10 successivo. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sulla Tesoreria centrale del Regno saranno assegnati i fondi occorrenti al pagamento delle rendite maturate e di quelle che matureranno in appresso. »

(Approvato.)

Leggo ora la tabella.

Numero d'ordine dell'Elenco C	COGNOME E NOME DEI CREDITORI	Rendita annua
402	Castelnovo di Garfagnana, la Congregazione di Carità.	43 83
181	Sereni Teresa, di Carpi, provincia di Modena . . . . .	2 59
187	Susani Pietro di Modena . . . . .	41 33

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà un altro giorno insieme ad altre votazioni.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. È stata in addietro dichiarata d'urgenza una petizione di taluni cancellieri giudiziari, intesa ad ottenere l'interpretazione autentica di un Regio Decreto del 1869; oserei pregare, atteso che il Senato ha accordata l'urgenza, che la Presidenza volesse mettere al più presto tale petizione all'ordine del giorno.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. La nuova Commissione delle petizioni si è costituita ieri ed ha nominato a suo Presidente l'onorevole Senatore Spinola. La Commissione si radunerà subito onde esaminare la petizione accennata dall'onorevole Senatore Miraglia, ed io spero che potrà essere in grado di farne anche domani la relazione al Senato.

**Presidente**. Resta ancora da votare un progetto di legge di un solo articolo, e che ha per iscopo di autorizzare l'estensione alle province Venete e Mantovana della legge sull'alienazione dei beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato.

Leggo l'articolo unico di questo progetto.

« È estesa alle province Venete e Mantovana la legge 21 agosto 1862, N. 793, che autorizza il Governo ad alienare i beni demaniali che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti pel pubblico servizio.

» Pel solo fatto della promulgazione della presente legge non s'intenderà applicabile ai beni demaniali situati nelle anzidette province la convenzione 31 ottobre 1864, approvata coll'articolo 6 della legge 24 novembre 1864, N. 2006. »

**Presidente**. Se non vi sono osservazioni, si passerà in altra seduta alla votazione per squittinio segreto, essendo questa legge composta di un articolo unico.

Domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).